



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO di BOLOGNA**

Seconda Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Maria Cristina Salvadori  
dott. Mariacolomba Giuliano  
dott. Pietro Iovino

Presidente  
Consigliere Relatore  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. **1629/2024** promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1* ), con il patrocinio dell'avv.  
**BONTEMPI PAOLO**

**APPELLANTE**

contro

*Controparte\_1* C.F. *P.IVA\_2* ), con il patrocinio dell'avv. **MARABINI**  
**ALVARO**

**APPELLATA**

**CONCLUSIONI**

Come da rispettivi fogli depositati telematicamente

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1)La *Parte\_2* conveniva dinanzi al Tribunale di Forlì la [...] *Controparte\_1* chiedendone al condanna al pagamento dell'indennizzo, quantificato indicativamente in euro 312.57,04 dovuto in forza della assicurazione contro i danni stipulata il 3.1.2013. In particolare, i danni, accertati in sede di procedimento ex art. 696 bis mediante CTU affidata al geom. *CP\_2* erano stati causati da un intenso evento atmosferico verificatosi nel pomeriggio del 26.6.2014 nella zona di Borghi, dove l'assicurata aveva il proprio stabilimento di produzione di maglieria.

Costituitasi la compagnia, con sentenza n.793/24 il Tribunale rigettava la domanda ritenendo operante l'esclusione contenuta nell'art. 1.6, e non necessitante di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cc, prevista per i danni cagionati da inondazione e alluvione. Secondo il primo giudice, dal verbale dei VV.FF. e dalla CTU solta nel procedimento ex art. 696 bis cpc, emergeva che i danni si erano prodotti a causa della esondazione del Rio Re, posto nei pressi della azienda dell attrice, a sua

volta cagionata dal nubifragio; a nulla rilevava la circostanza, emersa nel testimoniale, che detto rio, in alcuni periodi dell'anno, fosse secco o che fosse solo un collettore di acque reflue; tale straripamento costituiva la causa diretta del danno, non rilevando il fatto che esso fosse stato a sua volta causato da intense precipitazioni piovose.

Avverso tale sentenza proponeva appello la **Pt\_1** chiedendo l'accoglimento della domanda da essa proposta.

Costituitasi la compagnia per resistere all'impugnazione, la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 2.12.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.

2) Con il primo motivo, la **Part** educa la <<Erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso il diritto dell'odierna appellante all'indennizzo assicurativo in forza della polizza di cui è causa, riconducendo i danni lamentati nell'ambito di un rischio non compreso, identificandone erroneamente la causa in un evento di natura alluvionale (pagg. 9-10: "non è allora revocabile in dubbio che l'intenso nubifragio che ebbe luogo il 26 giugno 2014 determinò un limitato e localizzato fenomeno alluvionale che generò un'inondazione, in quanto si verificò lo straripamento di un corso d'acqua preesistente, così come la circostanza che tale fenomeno sia collegato da un chiaro nesso eziologico al sinistro denunciato dalla società attrice"), laddove invece causa del sinistro fu un normale, anche se intenso, evento atmosferico rientrando tra i rischi inclusi nella garanzia aggiuntiva a detta polizza dedicata ai "Fenomeni Atmosferici">>. La **Part** sostiene che l'evento atmosferico fu di modesta entità, e portò ad un parimenti ordinario accumulo di acqua, così da non poter essere qualificato quale alluvione, per tale intendendosi un evento di natura eccezionale, calamitoso e catastrofico; una volta escluso che si fosse avuta una alluvione, doveva concludersi che i danni erano stati causati in via diretta dall'agente atmosferico.

Con il secondo motivo si deduce la <<Erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata per aver ritenuto che il danno sia stato provocato da una alluvione generata dallo "straripamento" (pag. 10 sentenza appellata) o dalla "esondazione di un corso d'acqua preesistente", quando in realtà il c.d. **CP\_3**, come confermato anche dalla perizia dell'ATP svolto ante causam, è un mero canale di scolo e non è destinato ad ospitare alcun "corso d'acqua", perché è privo una propria portata autonoma>>. L'appellante sostiene che, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi **Tes\_1** e **Tes\_2** il Rio Re non sarebbe un corso d'acqua, ma un fosso di scolo, complemento del sistema fognario, poiché destinato per sua natura alla raccolta e al deflusso delle acque reflue, così che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non poteva straripare. Solo l'acqua piovana caduta il 26.6.2014 era stata quindi la causa del danno: <<le acque meteoriche e quella provenienti dalle fogne si sono naturalmente accumulate nel piazzale del **CP\_4** provenendo da ogni direzione (cielo, zona a monte, fogne, canale di scolo che, in prossimità dello stabilimento, presenta una strettoia che ha fatto fuoriuscire parte dell'acqua di scolo ecc.)...il semplice rigurgito del predetto canale di scolo, oltre che dell'impianto fognario a causa delle precipitazioni atmosferiche che ebbero a formare ruscelli naturali che con la forza prorompente della loro pressione ("accumulo dirompente") spaccarono i serramenti e le porte del **CP\_4**, invadendone gli spazi interni ed esterni>>, modalità di accadimento, questa, rientrando nell'ambito di operatività della garanzia assicurativa.

Con il terzo motivo la **Part** amenta la << Erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui ha concluso per la inoperatività della polizza assicurativa di cui è causa, limitandosi al senso letterale delle numerose clausole dirette a prevedere l'esclusione o la non copertura dei rischi oggetto di causa o limitazioni di responsabilità, laddove nel caso di specie, soprattutto alla luce delle effettive cause del sinistro già esaminate nei precedenti motivi di appello, si sarebbe resa necessaria una interpretazione integrativa e nello specifico una interpretazione conservativa ex art. 1367 c.c., al fine di evitare la nullità della polizza per mancanza di causa concreta, una interpretazione secondo la comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c. che era quella di attuare una copertura effettiva del

*rischio di fuoriuscita di liquidi dall'impianto fognario (Paragrafo 1.6 della polizza prodotta come doc. n. 6 del fascicolo di I grado di parte attrice, recante, tra le Condizioni aggiuntive, la "Fuoriuscita di liquidi") e del rischio di eventi atmosferici (si veda la voce "Fenomeni atmosferici" dello stesso Paragrafo 1.6), un'interpretazione a favore della parte debole del contratto ex art. 1370 c.c. ed un'interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., finalizzata ad evitare la costruzione di una copertura apparente, destinata a risultare inoperante nella quasi totalità dei casi di danni da precipitazioni atmosferiche se si seguisse la sola interpretazione letterale>>.*

Con il quarto motivo di appell la <sup>Part</sup> lamenta la <<Erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che l'esclusione dei danni (desumibili dalla formula: "Sono sempre esclusi i danni da:....") derivanti da eventi previsti al Paragrafo 1.6 della polizza di cui è causa nell'ambito della generale copertura dei rischi da "Fuoriuscita di liquidi" e da "Fenomeni atmosferici" costituissero una delimitazione dell'oggetto del contratto (pag. 17: "In conclusione, le circostanze emerse nel corso del giudizio inducono a ritenere inoperante la garanzia assicurativa invocata da parte attrice, per essersi verificato un evento non compreso tra i rischi assicurati, in virtù di una valida clausola di limitazione del rischio medesimo"), laddove le clausole invocate si riferiscono non all'oggetto del contratto (l'evento assicurato), bensì alle sue conseguenze (i danni) e pertanto sono riconducibili a limitazioni di responsabilità dell'assicuratore e come tali sono inefficace in quanto non approvate specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.>>.

Tutti i motivi di gravame sono infondati.

4)Trattando dapprima il terzo motivo, la polizza "Difesa Più Impresa" contiene la garanzia aggiuntiva denominata "Fenomeni atmosferici" così disciplinata all'art. 1.6 della Sezione 1 – Incendio e altri danni materiali: <<l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai Beni assicurati provocati dall'azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute, purché gli effetti dannosi prodotti si possano riscontrare anche su altri beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

*I danni alle parti interne del Fabbricato e al Contenuto sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni prodotte nel Tetto, nelle pareti o ai serramenti..*

*I danni subiti dai seguenti enti posti all'esterno: tende, insegne, distributori automatici sono indennizzabili **fino ad euro 3.000 per periodo assicurativo.***

*I danni causati da sovraccarico di neve.....*

***Sono sempre esclusi i danni da: inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate; formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo; rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine .....>>***  
(grassetto nel testo).

Come rilevato dal Tribunale, deve confermarsi che il tenore letterale della clausola è molto chiaro; essa indica gli eventi atmosferici rilevanti per la polizza, e quali danni, in considerazione della loro natura e della loco causa, sono indennizzabili e quali no.

Per quanto pochi siano in termini assoluti i sinistri coperti dalla polizza rispetto a tutti i possibili eventi dannosi che i fenomeni atmosferici possono causare, la previsione negoziale è chiara nell'estendere la garanzia pattuita per gli altri danni materiali (per il caso di incendio, merci trasportate, fuoriuscita liquidi, rischio elettronico, ecc), ai soli pregiudizi causati dal vento, dall'acqua o altre precipitazioni, in via diretta e immediata, nel senso che i danni al fabbricato, come ai beni in esso contenuti, sono risarcibili solo quando derivanti da *brecce, rotture o lesioni prodotte nel tetto, nelle pareti o ai serramenti.*

Al fine di chiarire il significato di danno causato al fabbricato e ai beni ivi contenuti dall'effetto in via "diretta ed immediata" dell'agente atmosferico, la clausola prende espressamente in considerazione, per escluderli, i danni prodottisi per effetto di inondazione o alluvione.

Così come estesamente argomentato dal primo giudice, a fronte della chiarezza del tenore letterale delle pattuizioni, non vi è ragione per fare ricorso al criterio interpretativo di cui all'art. 1370 cc (interpretazione contro il predisponente) né a criteri ulteriori, comunque inidonei a condurre ad una diversa ricostruzione della volontà negoziale delle parti. In particolare, come osservato dalla **CP\_1** è in tutta evidenza privo di rilevanza agli effetti dell'art. 1362 c2 cc il fatto che sia stato indennizzato dalla **CP\_5** (in tesi, subentrata ad **CP\_1** nella stessa polizza), un diverso successivo sinistro del febbraio 2015 (come da doc. 10 appellante), del quale non è né allegata, né provata la natura.

All'interno dello stesso motivo di appello, la **Part** richiama la diversa garanzia aggiuntiva "Fuoriuscita di liquidi" prevista sempre all'art. 1.6 delle CGA per i danni da fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di pluviali, impianti idrici, ecc..., o trabocco o rigurgito dell'impianto fognario. La clausola non risulta invocata quale diversa fonte dell'obbligo indennitario della compagnia, vertendosi altrimenti in ipotesi di inammissibilità ex art. 345 cpc della nuova domanda, ma solo al fine di evidenziare la pretesa contraddittorietà delle previsioni negoziali, in particolare, fra la esclusione, nella garanzia eventi atmosferici, dei danni da "*rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque*", e la inclusione dei danni "*per trabocco e rigurgito dell'impianto fognario*" prevista nella copertura aggiuntiva "fuoriuscita di liquidi".

Osserva tuttavia la Corte che tale contraddittorietà non sussiste affatto, riguardando la garanzia "Fuoriuscita liquidi", come si è detto, la fuoriuscita di <<acqua condotta>>.

Come si dirà appresso, i danni patiti dalla **Part** non si sono verificati per ingresso della pioggia attraverso rotture di serramenti del fabbricato cagionate dalla stessa pioggia o dal vento, e la causa di esclusione invocata dalla compagnia riguarda l'inondazione e l'alluvione. Come già osservato dal Tribunale, è pertanto del tutto diverso il caso oggetto della pronuncia n.9383/16 richiamata, dunque non pertinentemente dall'appellante, nella quale la S.C. ha ritenuto inoperante la diversa causa di esclusione della <<formazione di ruscelli>> poiché i danni, come previsto nella polizza, si erano comunque verificati per rottura di serramenti e brecce nel fabbricato cagionate dalla violenza degli agenti atmosferici, talché era irrilevante che tali rotture fossero state cagionate, in basso, dal "ruscellamento" delle acque meteoriche, anziché in una parte più alta del fabbricato.

5)Con riguardo al primo ed al secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, il Tribunale ha ritenuto provata la causa di esclusione della alluvione, per essere stati i danni provocati dalla esondazione del Rio Re; ha osservato che era irrilevante stabilire se il Rio Re fosse o meno secco per certi periodi dell'anno o anche se fosse privo di una sorgente, atteso che, se anche si fosse trattato di un fosso consortile privo di una fonte di alimentazione diversa dalle acque in esso fatte convogliare, ugualmente il fenomeno in concreto verificatosi costituiva un'alluvione.

La **Part** ostiene che non l'esondazione di un fiume o di un torrente, ma solo la caduta della pioggia il 2.6.2014 sarebbe stata la causa dei danni: le acque meteoriche e quelle provenienti dalle fogne si sarebbero accumulate nel piazzale del maglificio provenendo da ogni direzione, rompendo porte e serramenti del fabbricato.

Tale ricostruzione dell'evento, che la **Part** sostiene onde poter assimilare il sinistro a quello oggetto della già richiamata pronuncia della S.C. n. 9383/1, non trova alcuna conferma negli atti di causa.

Al contrario, come sottolineato dall' **CP\_6** ha valore confessorio quanto rappresentato dalla **Part** ella denuncia di sinistro, nella quale essa affermava di essere stata <<colpita da un evento atmosferico consistente in una precipitazione cosiddetta "*bomba d'acqua*" che ha fatto esondare l'adiacente rio che scorre a fianco della azienda ed in parte sotto l'azienda medesima, denominato "Rio Re". Tale

esondazione, nell'arco di 8-10 minuti, ha provocato ingenti danni (.....) provocati dall'acqua, fango e detriti di vario genere>>.

Correttamente, d'altronde, il Tribunale ha affermato che l'acqua ed il fango erano penetrati nella proprietà della <sup>Part</sup> in conseguenza della esondazione del Rio Re, sulla base del verbale dei VV.FF. (nel cui rapporto di intervento si legge che <<Un torrente (Rio Re) adiacente ad una ditta di abbigliamento " <sup>Parte\_1</sup> era tracimato ed aveva invaso lo stabilimento nel piano sotterraneo (uso magazzino) completamente ed al piano terra (ove vi erano i macchinari per la lavorazione dei vestitari) con circa 10 centim. d'acqua e fango (dimensioni dello stabile circa 400 metri quadri). Nel piazzale vicino erano state coinvolte dal fango alcune autovetture dei dipendenti (...) coinvolto dal fango anche alcuni garage ed i locali per centrale termica e sempre al piano terra locali ad uso di uffici...causa del sinistro: straripamento torrente>>) della CTU del geom. <sup>CP\_2</sup> (il quale ha condiviso le conclusioni del VV.FF. osservando che <<Rio Re, che situato e proveniente da una "quota di campagna" maggiore rispetto al maglificio, ha "investito" il fabbricato causa anche le pendenze del terreno. Come si può notare dalle foto allegate, le linee morfologiche del terreno presenti nell'area circostante al maglificio, creano una sorta di "imbuto" ove tutte le acque dei terreni limitrofi, vengono convogliate verso il Rio Re e l'attiguo stabile di proprietà della parte ricorrente. In particolare l'acqua straripata dai margini del Rio Re, ha percorso il piazzale retrostante il maglificio fino alla rampa esterna che porta al piano semi-interrato, piano posizionato a quota inferiore rispetto alla quota di scorrimento del Rio Re>>), e delle informazioni rese dall' <sup>CP\_7</sup> ex art. 213 cpc ("sono stati riscontrati danni alle abitazioni e soprattutto alle attività economiche (fabbrica produzioni maglieria) in comune di Santarcangelo, località Stradone, via Gessi, per esondazione del fosso consortile Gessi.).

E' poi in atti l'articolo de <sup>Controparte\_8</sup> del giorno 29.6.2014 che descrive il sinistro in termini di "fiume di fango" e, soprattutto, mostra una foto dei luoghi qui in rilievo pienamente corrispondente a tale definizione.

L'appellante fonda la propria impugnazione sulla considerazione che il Rio Re non sarebbe un torrente, perché privo di una propria sorgente, e richiama sul punto le deposizioni dei testi <sup>Tes\_2</sup> e <sup>Tes\_1</sup> i quali hanno dichiarato che il Rio Re è "privo di portata di acqua continua" e, secondo quanto aggiunto, dal <sup>Tes\_1</sup> è privo di una sorgente propria.

Il Tribunale non ha tuttavia fondato la decisione sulla natura di ruscello o torrente del Rio Re; piuttosto, dopo aver più volte fatto riferimento al Rio Re in termini di fosso consortile (così l' <sup>CP\_7</sup> , ha osservato che l'evento della esondazione, in forma di inondazione o alluvione, non richiede affatto che esso si verifichi in esito a fenomeni piovosi eccezionali, né che tracimino le acque di un fiume o un corso d'acqua alimentato da una fonte. Del tutto correttamente ha osservato che si parla di alluvione quando si verifica tracimazione e straripamento di acqua, con trasporto o mobilitazione anche di sedimenti, dalla sede propria costituita da un alveo, munito di argini, funzionale ad un regolare scorrimento delle acque, essendo irrilevante l'ampiezza di detto alveo. E' peraltro notorio che l'alluvione è spesso causata dalla insufficienza proprio degli alvei più piccoli a contenere le piogge che, con le parole della <sup>Part</sup> formano delle "bombe d'acqua".

In conclusione, nessun argomento è stato utilmente offerto dalla <sup>Part</sup> per contrastare le corrette e ampie argomentazioni del Tribunale sul punto.

3)E' infondato anche l'ultimo motivo di appello.

Il Tribunale, con motivazione estesa e completa, ha mostrato di essersi esattamente attenuto al costante insegnamento della S.C. (v. fra le tante Cass. 15598/19, 8235/10, 395/07), secondo il quale attengono all'oggetto del contratto, e non rilevano agli effetti del requisito di forma ex art. 1341 cc, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque specificano il rischio garantito

e, inerendo a luogo, tempo, cose o parti del corpo umano contemplati nella comune volontà negoziale quali elementi determinanti dell'esistenza e del contenuto del danno, delimitano e definiscono il rischio garantito. Sono invece da considerare limitative della responsabilità e dunque vessatorie le clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito; esse spiegano la loro efficacia in relazione a fatti esterni alla verifica dell'evento, ed operano una volta che si siano realizzate tutte le condizioni volute dalla legge e dal contratto per la liquidazione e il concreto pagamento dell'indennizzo, consentendo che l'assicuratore vada esente dall'obbligazione in ragione di circostanze che non riguardano il danno (ossia l'oggetto del contratto) essendo ad esso esterne ed estranee.

In altri termini, le clausole limitative dell'oggetto del contratto sono volte alla individuazione del rischio garantito sulla base di elementi intrinsecamente inerenti il fatto dannoso in ragione delle prospettate modalità del suo accadimento; viceversa, le clausole delimitative della responsabilità dell'assicuratore fanno riferimento a circostanze estranee all'evento dannoso e successive alla sua verifica, e, non fondate su un fatto che costituisce il presupposto dell'obbligazione indennitaria e ne condiziona l'insorgere, riguardano piuttosto la fase successiva, delimitando un obbligo di risarcimento già sorto.

Nel caso di specie, l'art. 1.6. delle condizioni aggiuntive contiene una serie di delimitazioni che attengono, per quanto qui rileva, alla specificazione della causa del danno e, delimita, per tale ragione, l'oggetto del contratto (v. Cass. 1261/24).

Detta clausola, operando agli effetti della definizione del contenuto della garanzia aggiuntiva per rischi atmosferici, non riduce, nel senso sopra indicato, la responsabilità dell'assicuratore, ma definisce, delimitandolo, l'oggetto del rischio garantito e non richiede quindi la specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cc.

In questi termini si è peraltro espressa proprio la sentenza della S.C. n.9383/16 sopra menzionata.

Solo per completezza si aggiunge che risulta nel caso di specie rispettato il disposto dell'art. 166 c. ass.: la clausola 1.6 del contratto è chiara ed univoca, e inoltre riporta in grassetto quelle previsioni negoziali che svolgono la funzione di descrivere, delimitandole, le garanzie prestate.

4) Le spese di lite di del grado, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, vanno poste a carico dell'appellante, soccombente.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte\_2 l... nei confronti di Controparte\_1 avverso la sentenza n. 793/24 del Tribunale di Forlì.

Condanna l'appellante a rifondere alla CP\_1 le spese di lite del grado che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c.17 L.228/12.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 27.1.2026

Il Consigliere est.

Mariacolomba Giuliano

Il Presidente

Maria Cristina Salvadori

